

## **TI\_GERICHTE 31.2016.8 vom 30. Januar 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-01-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2016.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2016.8)

FR: TI\_GERICHTE 31.2016.8 du 30 janvier 2017

IT: TI\_GERICHTE 31.2016.8 del 30 gennaio 2017

### **Regeste**

Responsabilità ex art. 52 LAVS del membro del CdA di una SA. Non dati motivi di giustificazione e di discolpa

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

November 2000 E. 3a/b). Sofern sich der Beschwerdeführer aufgrund des - seiner Schilderung nach - "äusserst autoritären" Verwaltungsratspräsidenten bzw. der Furcht vor arbeitsrechtlichen Sanktionen nicht in der Lage sah, die gesetzlichen Kontrollrechte und Aufsichtspflichten auszuüben, deren Wahrnehmung in der Beschwerde als "unrealistisch" bezeichnet wird, rührt der Schuldvorwurf gerade aus dem Umstand, sich auf eine Verwaltungsratsstellung in Verhältnissen eingelassen (bzw. nicht umgehend demissioniert) zu haben, welche die gesetzlich vorgeschriebene Erfüllung dieses Amtes (Art. 716a OR) verunmöglichen (erwähntes Urteil H 37/00 E. 3b bb; BGE 112 V 1 E. 2b S. 3). (...)” (STF 9C\_66/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.5). In concreto, in analogia alla succitata giurisprudenza, se non era all’altezza del ruolo assegnatogli l’insorgente non doveva accettare la carica. Di conseguenza, ribadito che, per quanto detto sopra, l’insorgente aveva sufficienti motivi per rifiutare la carica di membro del CdA della SA e osservato che nemmeno allega e tantomeno prova che un tale agire gli sarebbe stato validamente impedito, la domanda di audizione di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ quali testi (cfr. V e consid. 1.6) va respinta in quanto irrilevante. Accettando il mandato di membro del CdA l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C\_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all’art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare

la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." . Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C\_29/2010 del 28 ottobre 2010). Rettamente, nella decisione contestata, la Cassa ha rilevato che "(...) la responsabilità del datore giusta l'art. 52 LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento (STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20; STCA 14 giugno 1995, inc. 31.1995.12). A seguito dell'entrata in mora della FA 1 con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di novembre 2012 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di aprile 2013, all'avvio di procedure esecutive che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. Il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 7 giugno 2004 nella causa M. e STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6). Come stabilito dalla giurisprudenza federale – nell'ambito dell'accertamento del mancato pagamento dei contributi non riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità – la sospensione del pagamento dei contributi è inammissibile e costituisce una negligenza grave dell'amministratore (STFA 12 dicembre 2002, H 279/01). (...)” (doc. 3/A, pag. 9, punto 9.3). Ritenuti, da una parte la posizione di organo formale della società e, dall'altra parte, che (come si dirà meglio in seguito) egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l'insorgente non può liberarsi dalle proprie responsabilità semplicemente sostenendo (oltretutto senza provarlo) che "(...) nell'ambito della ripartizione delle competenze, gli aspetti gestionali erano esclusivamente ad appannaggio del presidente, signor TERZ 1, che, per la contabilità, si avvaleva dell'assistenza del signor \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. (...)” (I, pag. 12). In questo senso a ragione la Cassa ha evidenziato come "(...) la giurisprudenza riferita ai casi in cui si è confrontati con un amministratore seriamente intenzionato ad assumere la sua funzione e le rispettive responsabilità (pag. 12 paragrafo 3 del ricorso) non sia applicabile al caso in esame. Infatti il ricorrente ha sempre affermato di aver assunto la funzione di membro del consiglio di amministrazione della FA 1 su richiesta del signor TERZ 1, subordinatamente all'assunzione quale cameriere e che gli aspetti di gestione non rientravano nell'esercizio delle sue funzioni. (...)” (III, punto 3.1, pag. 5). Giova qui ricordare che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996

nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolta. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Questo Tribunale rileva che l'insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell'esercizio della sua carica di membro del CdA della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). L'insorgente non ha dunque validamente dimostrato che, nonostante l'assunzione della veste di membro del CdA con tutti gli oneri che da tale carica derivano, il presidente del CdA TERZ 1 e/o il contabile \_\_\_\_\_ gli hanno sottaciuto scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007). In questo senso non bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali "(...) la gestione e la contabilità della medesima [ndr. si riferisce alla FA 1] sono state curate e seguite esclusivamente dal signor TERZ 1, presidente "pro tempore" del Consiglio di amministrazione e dal commercialista \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (doc. E). L'insorgente è stato impossibilitato a svolgere i compiti relativi alla carica assunta. Egli era volutamente tenuto all'oscuro e, soprattutto, non aveva alcuna influenza sugli affari societari. [...]. D'altra parte, gli veniva assicurato che tutto era in regola. [...] Egli era, intenzionalmente, escluso dalla gestione e dall'amministrazione e pertanto non ha mai partecipato alla formazione della volontà della società. Non erano queste le sue attribuzioni, invero non è mai stato convocato alle sedute del Consiglio di amministrazione né ha mai ricevuto copia dei verbali, non disponeva nemmeno del diritto di firma sui conti. Egli non aveva alcun potere di controllo. [...] All'insorgente è sempre stata sottaciuta scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società. Ciò, emerge chiaramente dalla condotta del signor TERZ 1, che, oltre ad occuparsi della ditta senza coinvolgere il signor RI 1, mai aveva dato adito al benché minimo dubbio sull'andamento economico - gestionale. [...] Anzi, sistematicamente, in maniera innegoziabile, il signor TERZ 1 ha sempre impedito ogni accesso alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali, escludendo iniziative necessarie a tal fine. [...] Nell'evenienza concreta, il ricorrente è stato chiaramente raggirato, fin dall'inizio, dalla biasimevole condotta del signor TERZ 1. [...] Dal canto suo, per quanto possibile, voleva conoscere gli andamenti societari, venendone sistematicamente e intenzionalmente escluso. D'altro canto, la presenza di un commercialista contabile esterno alla società poteva far presumere un corretto adempimento dei doveri in capo alla stessa. (...)” (I). Al riguardo questo Tribunale osserva che, nella misura in cui sostiene che la gestione e l'amministrazione della società non rientravano nelle sue attribuzioni, è del tutto poco credibile che l'insorgente si sia effettivamente attivato al fine di esercitare l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione come stabilito dall'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO nella

sua veste di organo formale. In ogni caso l'insorgente non documenta e tantomeno prova quando, in quali occasioni e in che forma avrebbe interpellato il presidente del CdA TERZ 1 e/o il commercialista \_\_\_\_\_. Del resto, anche se, come asserito, "(...) non è stato reso partecipe delle vicissitudini della persona giuridica. Né vi è mai stata reale intenzione di coinvolgerlo in qualsivoglia compito gestionale e dirigenziale (...)" (I, pag. 12), questo non lo liberava dai suoi obblighi inalienabili ex art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO. In questo senso a ragione la Cassa ha evidenziato, in particolare, che "(...) l'opponente non ha provato di essere impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi, interpellando ad esempio direttamente la Cassa. (...)" (doc. 3, pag. 8). L'insorgente nemmeno adduce in che modo egli sarebbe stato impedito nello svolgere le sue mansioni di organo formale e/o raggirato da TERZ 1. Del resto – visto che sostiene che sin dall'inizio dell'assunzione della carica di membro del CdA sarebbe stato impossibilitato a svolgere le proprie mansioni: "(...) Invero, durante l'intero periodo in cui il ricorrente è stato alle dipendenze di FA 1, la gestione e la contabilità della medesima sono state curate e seguite esclusivamente dal signor TERZ 1, presidente "pro tempore" del Consiglio di amministrazione e dal commercialista \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (doc. E)" (I, pag. 6) – va qui ricordato che, nell'ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all'influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità e obblighi. In concreto l'insorgente non doveva accettare la carica di membro del CdA e/o, in ogni caso, non doveva aspettare oltre un anno per rassegnare le dimissioni. Nemmeno è possibile concludere diversamente per il fatto che l'insorgente "(...) non disponeva nemmeno del diritto di firma sui conti (...)" rispettivamente che "(...) la presenza di un commercialista contabile esterno alla società poteva far presumere un corretto adempimento dei doveri in capo alla stessa (...)" (I, pag. 10 e 14). Al riguardo basti rilevare che il fatto di non aver diritto di firma sui conti bancari della società non costituisce un motivo liberatorio e di discolpa (STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 e STF H 63/96 del 17 ottobre 1996) e che la semplice presenza di un commercialista contabile esterno non libera l'organo formale dai suoi obblighi inalienabili ex art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO. Riguardo infine all'affermazione secondo cui "(...) gli aspetti gestionali erano esclusivamente ad appannaggio del presidente, signor TERZ 1, che, per la contabilità, si avvaleva dell'assistenza del signor \_\_\_\_\_ (...)" (I), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C\_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall'insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l'esistenza di una negligenza grave. Questo Tribunale deve pertanto concludere che l'insorgente – accettando la carica di organo formale anche se sprovvisto delle conoscenze, non attivandosi nella sua veste di membro del CdA e aspettando oltre un anno per dare le dimissioni da tale carica – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una SA. In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. 2.7. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, *Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG*, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, *Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung*; in: *Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali*, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l'azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività può eventualmente rappresentare motivo di discolta. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, *op. cit.*, n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, *op. cit.*, pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolta se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta, nel senso della succitata giurisprudenza. Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato l'ultimo importo di complessivi fr. 2'697.55 (2'515.70 + 30.00 + 78.85 + 73.00) per i contributi dovuti per il mese di gennaio 2013 rispettivamente per le spese di diffida, gli interessi di mora e le spese esecutive il 23 settembre 2013 (cfr. gli specchietti dell'evoluzione del debito contributivo fatto valere sub

doc. X/1-2). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l'insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). 2.8. Quanto all' "Istanza di assunzione di ulteriori mezzi di prova" del 16 agosto 2016 (cfr. consid. 1.6) questo Tribunale rileva quanto segue. Riguardo alla domanda di audizione di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ quali testimoni – ribadito che l'insorgente aveva sufficienti motivi per rifiutare la carica di membro del CdA della SA e osservato che nemmeno allega e tantomeno prova che un tale agire gli sarebbe stato validamente impedito – già si è detto che la stessa va respinta in quanto irrilevante (cfr. consid. 2.6). Per quanto attiene alle ulteriori prove – edizione atti, richiami incarti e ulteriori audizioni così come indicate al consid. 1.6 – , per quanto detto sopra (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha ommesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una SA. Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori. Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94). Va pure evidenziato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). La giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio

2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.). In questo senso a ragione la Cassa, nella decisione su opposizione impugnata e con scritto del 26 agosto 2016, ha rilevato che “(...) riguardo alla richiesta dell’opponente di essere sentito tramite un incontro, la Cassa ritiene che, considerate le argomentazioni addotte nell’impugnativa e ritenuta la documentazione acquisita in istruttoria, non sia necessario né sentire l’opponente né assumere ulteriori prove prima dell’emanazione della propria decisione. (...)” (doc. 3, punto 11, pag. 10) rispettivamente che “(...) la Cassa prende atto della nuova documentazione prodotta e delle audizioni testimoniali richieste, che tuttavia, non permettono di liberare il ricorrente dalla responsabilità del danno subito dalla Cassa. Infatti, questi nuovi mezzi di prova non fanno che confermare quanto già esposto dalla Cassa nella sua risposta di causa del 30 giugno 2016, ossia che il ricorrente, ha assunto la carica di carica [ndr. recte: di membro] del Consiglio di amministrazione della FA 1, senza far prova della diligenza richiesta da tale funzione. In considerazione del fatto che a suo dire, egli non aveva controllo sugli affari societari e quando chiedeva delucidazioni, queste non venivano fornite, doveva rassegnare immediatamente le dimissioni da tale carica e non attendere oltre un anno dalla sua entrata in carica. (...)” (VII). 2.9. Quanto alla domanda di dilazione di pagamento (cfr. consid. 1.4) non essendo oggetto della decisione impugnata la richiesta è irricevibile. È comunque bene osservare che gli articoli dell’ordinanza e le Direttive citate dall’insorgente si riferiscono ai contributi e non al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 52 LAVS. Va in ogni caso rilevato che la situazione economica del ricorrente non è rilevante ai fini del presente giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPG). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448). 2.10. Quanto all’ammontare del danno – ritenuto il versamento del 5 aprile 2016 di fr. 600.-- (cfr. doc. 3/G) – la Cassa, con la decisione impugnata, ha chiesto il risarcimento di fr. 27'700.35 (28'300.35, indicati nella decisione del 16 dicembre 2015 sub doc. 1, dedotto il succitato versamento di 600; vedi anche il consid. 1.3). Dal dettaglio dell’evoluzione incassi per gli anni 2012 e 2013 (X e X/1-2) risulta che “(...) al 17.01.2017 sono intervenuti versamenti da parte del signor TERZ 2 per complessivi CHF 2'400.00. Di conseguenza il saldo attuale a carico del signor RI 1 per il 2012 ammonta a CHF 8'110.45. (...)” (X/1). In data 23 gennaio 2017 il TCA ha chiesto alla Cassa di comunicare a stretto giro di posta l’ammontare rimasto scoperto e quindi precisare l’importo che intende chiedere in risarcimento al ricorrente (XII). Con lettera del 25 gennaio 2017 la Cassa ha comunicato al TCA che l’ammontare del danno a carico del ricorrente ammonta attualmente a fr. 25'900.35 (XIII). I doc. XII e XIII sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente (XIV).

Di conseguenza, visto tutto quanto precede e non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discopla, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 25'900.35 per oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2012 (da agosto) al 2013 (fino ad agosto). 2.11. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGa e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.